



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
PIVA 00529840019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Adottato con deliberazione consiliare n. 109 del 30.09.2008

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione dei Centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore:

ART. 2 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- 1) Le società sportive devono poter operare disponendo di attrezzature e impianti efficienti ai quali possono accedere in misura sempre crescente ragazzi, giovani e adulti per avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva come fattore di benessere che contribuisce a elevare la qualità della vita. In tale ottica va incentivato lo sport amatoriale trovando il giusto equilibrio tra attività agonistica e pratica sportiva non competitiva. Chiunque ottenga la concessione per la gestione degli impianti deve operare e porre attenzione all'interesse preminente dei cittadini rivolesi residenti.
- 2) Le associazioni e le società sportive rivolesi si devono inserire pienamente nella rete delle agenzie educative del territorio per:
 - mettere a confronto continuo le "pedagogie" praticate nei confronti dei minori e dei giovani che vengono coinvolti nelle pratiche sportive;
 - costituirsi come parte attiva all'interno della rete di progettazione degli interventi volti alle fasce minorili e giovanili per la promozione dell'agio e per il contrasto delle diverse cause e forme di disagio.
 - contribuire alla costruzione di un efficace sistema di protezione che il "sociale" mette in campo a favore dei propri Giovani per salvaguardarli dai plurimi rischi che essi possono incontrare.
- 3) Per quanto espresso ai punti precedenti le associazioni e società sportive concorrono in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica educativa dello sport consentita dai complessi strutturali a disposizione; in tal senso si configura la piena attuazione dell'art. 6 comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nel valorizzare tutte le forme associative, con particolare riguardo a quelle sportive, operanti sul territorio comunale.

- 4) Realizzano una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può in tal senso definirsi “partecipata”, come previsto dallo Statuto comunale.

ART. 3 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario della gestione di ogni impianto sportivo comunale è scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive, senza fini di lucro, operanti sul territorio cittadino che presentino consolidate esperienze in qualità di utilizzatori locali di diverse discipline sportive, ovvero tra cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta, ovvero da cooperative costituite dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. La scelta del concessionario è operata dal Dirigente dell'Area interessata, a seguito di espletamento di procedimento ad evidenza pubblica fra i soggetti di cui al comma 1), ai sensi della normativa vigente ed in base ai seguenti criteri da valutare per la formazione della graduatoria:
 - a) capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - b) adeguatezza della struttura organizzativa del proponente;
 - c) “curricula” formativi e professionali degli operatori;
 - d) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione sportiva;
 - e) impegno ad aderire ai progetti di prevenzione del disagio minorile e giovanile a carattere educativo/formativo/prelavorativo, realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
 - f) progetto di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria, con oneri a carico del richiedente;
 - g) radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie;
 - h) eventuali altri criteri individuati dalla Giunta Comunale per lo specifico utilizzo.
3. Rappresenta requisito inderogabile ed indispensabile del Concessionario, ai fini dell'affidamento della gestione di cui al presente regolamento, l'assolvimento di ogni precedente impegno assunto verso il Comune di Rivoli, come pure l'assenza di qualsiasi pendenza di qualsivoglia natura con l'Amministrazione.

ART. 4 PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

1. La concessione avviene ai sensi della normativa relativa all'affidamento di beni o servizi pubblici, previa approvazione del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto da parte della Giunta Comunale sentita la Consulta Comunale per lo Sport.

ART. 5 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La gestione come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrativa, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. la concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una conduzione efficace ed efficiente degli impianti, caratterizzata da una gestione economica con ridotti oneri a carico del Comune.

Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte da quest'ultima, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici “e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

3. salvo diversa e specifica disposizione adottata dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario è tenuto a versare, come corrispettivo della concessione, un canone annuo, anche di natura ricognitoria, specificatamente definito nelle singole convenzioni stipulate tra le parti.
4. In attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione diretta della cittadinanza all'organizzazione ed erogazione dei servizi sportivi, l'attività di volontariato assicurata dal Concessionario dovrà costituire la parte più consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma, deve concordare con l'Amministrazione la soluzione da seguire.
6. Il costo del personale, comprese ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
7. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
8. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi competenti, come specificato nelle singole convenzioni stipulate tra le parti.
9. E' vietata la cessione totale o parziale ed a qualsiasi titolo della gestione dell'impianto oggetto della concessione. Ciò fatte salve eventuali eccezionali situazioni, da valutarsi congiuntamente tra le parti, caso per caso, che rendano necessario l'affidamento a terzi di segmenti di attività.
10. Il servizio in gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo impedimenti di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
11. Il Concessionario è tenuto ad adempiere a quanto previsto nel D.M. del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

ART. 6 PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti.
2. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo. Tali operazioni devono essere riportate su apposita scheda e trimestralmente relazionate all'Ufficio Comunale competente.
Per manutenzione ordinaria, a mero fine esplicativo e senza i caratteri della completezza, si intendono:
 - Interventi necessari a mantenere in perfetta efficienza l'impianto elettrico (coperchi, scatole di derivazione, sostituzione lampade e relative protezioni, sostituzioni interruttori e/o deviatori, prese);

- riparazione degli apparecchi asciugacapelli ove esistenti;
- interventi necessari a mantenere in perfetta efficienza l'impianto idro-sanitario, rubinetterie, scarichi, cassette dell'acqua, soffioni, docce);
- tinteggiatura locali;
- sostituzione dei vetri rotti;
- riparazione e/o sostituzione di serrature, maniglie, maniglioni;
- cambio lampade impianti campi sportivi esterni e interni (palestre, piscine ecc.) anche laddove è necessario l'utilizzo di attrezzature particolari come cestelli per effettuare l'intervento.

Le opere di manutenzione programmata possono essere individuate nei seguenti interventi:

- sostituzione lampade bruciate degli impianti di illuminazione di emergenza;
- sostituzione delle batterie di eventuali gruppi di continuità;
- verifica e intervento di manutenzione per gli impianti di sicurezza in occasione di manutenzione.

3. Con la convenzione stipulata tra le parti viene approvato un programma di migliorie e di manutenzioni straordinarie realizzato direttamente dal concessionario con oneri e proprio carico, che costituisce motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della sua durata.

Gli interventi di cui al presente comma devono essere autorizzati preventivamente dall'Area Gestione Territorio, su presentazione di specifico progetto firmato dal professionista abilitato a cura del Concessionario.

4. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Il Concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione ed in tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere un contributo per le spese.
5. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.
6. Nel corso di validità della convenzione il concessionario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà darsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione decorre dalla data di stipulazione della convenzione. La durata della concessione è stabilita anche in relazione alle spese di investimento, al programma di migliorie e di manutenzioni straordinarie, finalizzate alla buona conservazione degli impianti e all'ottimale svolgimento delle attività societarie, che il concessionario si impegna a realizzare a proprie cure e spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. La concessione potrà avere una durata massima di 30 anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.**

2. Oltre che per la conclusione della concessione, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione stessa può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 8 RESPONSABILITA' DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo, fatto salvo eventuali atti di vandalismo tempestivamente denunciati all'Autorità di P.S.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative, con massimali periodicamente rivalutati. Copie di tali polizze deve essere consegnata al competente ufficio comunale.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione di valore determinato nella singola convenzione ai sensi di legge, o stipula adeguata polizza fidejussoria.
6. Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi della Legge 626/94.

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'utilizzo dell'impianto, compresa ogni attrezzatura e arredo in esso esistenti, è limitato alle sole attività eminentemente sportive.
2. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti simili prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nella materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e risponde ai canoni di correttezza, cortesia, trasparenza nei confronti di chiunque frequenti l'impianto sportivo.
5. Il concessionario si impegna a contribuire insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadina, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze sociali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

6. in attuazione di quanto previsto al precedente art. 2 il concessionario si impegna, oltre che a promuovere l'attività sportiva di carattere competitivo-agonistico, a organizzare attività sportive fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative/rieducative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
7. L'Amministrazione Comunale, nello spirito di quanto previsto dal Regolamento per la concessione delle Provvidenze, valuterà la possibilità di concedere contributi alle società concessionarie, per le attività di cui ai punti precedenti.

ART. 10 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato secondo un calendario ed orario di fruizione: Ogni singola convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per le scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti.
2. Il calendario e l'orario devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. Il concessionario, compatibilmente con le proprie attività programmate ed esigenze organizzative, ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive persone singole, gruppi informali, società enti, cooperative, associazioni, altri gruppi sportivi, scolaresche (accompagnate da personale responsabile).
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
5. Gli spazi dell'impianto non specificatamente adibiti a attività sportiva (aree verdi, aree gioco per bambini, ecc.) sono luoghi aperti al pubblico e come tali fruibili dalla cittadinanza senza particolari formalità. In tali spazi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare il regolamento di polizia urbana.

ART. 11 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di utenze. A tal fine il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti delle relative forniture.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 12 CUSTODIA

1. E' a carico del Concessionario il servizio di custodia dell'intero complesso.
2. L'eventuale servizio e attività del custode dipendente comunale viene regolato da apposita convenzione.

ART. 13 GESTIONE ECONOMICA

1. Le particolari finalità connesse alla forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate ed avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.

2. La tenuta delle scritture contabili è regolata dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario; l'Amministrazione Comunale può prenderne visione.

ART. 14 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A puri fini notiziari, entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale copia del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale in cui saranno dettagliati i risultati ottenuti nelle varie attività e avanzati i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante di concessionario.
3. Il concedente si riserva il diritto di chiedere al concessionario spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli senza preavviso.

ART. 15 ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Nei limiti della normativa vigente al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - a) il diritto di esclusiva di pubblicità all'interno dell'impianto escludendo la visibilità dall'esterno;
 - b) eventuale esercizio di servizio bar, ristoro, vendita di articoli sportivi, riservato ai soci;
 - c) l'attività di formazione ed avviamento allo sport secondo quote di iscrizione concordate con l'Amministrazione Comunale.La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alla autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 16 TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

ART. 17 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Salvo specifici provvedimenti di proroga, entro il termine naturale o anticipato della scadenza della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione su perizia estimativa redatta dall'ufficio tecnico comunale.
5. In caso di cessazione delle attività del concessionario per qualsivoglia motivo, il Comune rientrerà in pieno possesso di tutte le strutture immobili e proprietà mobili del complesso e successivi incrementi ed accessioni, senza obbligo di indennizzo o risarcimento o compenso alcuno, con facoltà di esercitare ogni più ampio diritto di devoluzione non onerosa.

ART. 18 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi commi.
2. Previa diffida a provvedere nel termine di 15 giorni, viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione in difetto di adempimento nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini, del rendiconto della gestione di cui all'art. 14;
 - b) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale.
 - c) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente.
 - d) Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa.
 - e) Cessione della concessione.
3. La concessione può essere revocata oltre che per sopravvenute modifiche alla normativa del settore nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità fondamentali del presente regolamento;
 - d) per manifesta incapacità di gestione, rilevante indebitamento, rifiuto di sottoporsi ai controlli e di fornire la documentazione di cui all'art. 14.
4. La concessione può essere risolta per inadempimento, a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) mancato pagamento entro i termini previsti, del canone e di ogni altra obbligazione pecuniaria prevista o pattuita tra le parti;
 - b) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - d) rilevante trascuratezza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - e) grave compromissione dell'igiene, in particolare degli impianti sanitari;
 - f) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - g) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso dell'anno.
5. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altro a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali e imprevedibili cause oggettivamente documentate. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata R.R. all'Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima.

6. Le obbligazioni assunte dal concessionario valgono per tutta la durata della convenzione e vengono pertanto trasmesse automaticamente a chi succede nella carica sociale di rappresentanza dello stesso. L'eventuale successione nella rappresentanza dell'ente concessionario dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale.
7. In ogni caso ai fini di garantire la continuità della gestione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di prorogare la concessione oltre i termini di scadenza per il periodo necessario al conferimento di una nuova concessione. Nell'ipotesi di revoca anticipata per i casi previsti dai precedenti commi 2, 3, 4 sempre ai fini di garantire la continuità della gestione dell'impianto l'Amministrazione sentita l'Assemblea Generale dei Soci, potrà conferire un incarico fiduciario a persona competente limitatamente alla gestione ordinaria dell'impianto.

ART. 19 PENALITA' INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Oltre a quanto previsto dalle singole convenzioni, per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento – previa contestazione e valutazione negativa delle eventuali giustificazioni – si applicano le seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 100;
 - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie non effettuate: il 10% del valore;
 - c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50 per singoli casi individuali e € 200 per singoli casi di società o associazioni.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario a pena di risoluzione della concessione, art. 18 p. 4 del presente regolamento.

ART. 20 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
 - a) al concessionario si applicano le norme stabilite dallo specifico regolamento comunale sulla trasparenza e l'accesso;
 - b) l'utente e lo spettatore che ritenga di presentare suggerimenti o reclami sulla gestione delle attività sportive e collaterali può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di adoprarsi per prendere nota di quanto gli viene esposto, trasmetterne notizia all'Amministrazione Comunale e di attivarsi per quanto di propria competenza;
 - c) Il concessionario dovrà collocare presso l'impianto sportivo, in luogo ben visibile una cassetta per suggerimenti o reclami.

ART. 21 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria il Foro di Torino, fatta salva la possibilità della stipula di apposito compromesso per il deferimento ad un Collegio arbitrale - composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti ed uno di comune accordo - della risoluzione della controversia.

ART. 22 ABROGAZIONE ESPRESSA

Con il presente Regolamento e la relativa delibera del Consiglio Comunale di approvazione, devono intendersi espressamente abrogate le norme precedentemente in vigore in contrasto con il Regolamento stesso.

ART. 23 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.